

Parti nella causa principale

Appellanti: Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

Appellato: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Questione pregiudiziale

Se, nelle circostanze di fatto e di diritto dinanzi richiamate, una misura consistente nello stanziamento per legge di 70 mln di euro a favore di un operatore del settore del trasporto ferroviario, alle condizioni stabilite dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 867), come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e il successivo trasferimento dello stesso ad altro operatore economico, senza gara e per un corrispettivo pari a zero, costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In caso affermativo occorre stabilire se l'aiuto in questione sia comunque compatibile con il diritto dell'UE e quali siano le conseguenze della sua mancata notifica ai sensi dell'articolo 10[8] par. 3 del TFUE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-386/18)

(2018/C 294/43)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

- 1a) Se l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (...), che stabilisce che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca «sostiene» la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013⁽²⁾, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (...), osti a che uno Stato membro opponga a un'organizzazione di produttori che ha presentato una domanda di concessione di detto sostegno la circostanza che, al momento della presentazione della domanda, detto Stato membro non aveva offerto la possibilità di presentare siffatta domanda per una determinata categoria di spese (nel caso di specie: i costi per la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione) o per un determinato periodo (nel caso di specie: l'anno 2014) nel suo programma operativo approvato dalla Commissione europea, né nelle disposizioni nazionali che stabiliscono il finanziamento delle spese.
- 1b) Se per rispondere alla questione sub 1a sia rilevante che, in forza dell'articolo 28 del regolamento n. 1379/2013, l'organizzazione di produttori è tenuta a elaborare un piano di produzione e di commercializzazione e, dopo l'approvazione del piano di produzione e di commercializzazione ad opera dello Stato membro, ad attuare detto piano di produzione e di commercializzazione.
- 2) Qualora si risponda alla questione sub 1a nel senso che l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 osta a che uno Stato membro opponga a un'organizzazione di produttori, che ha presentato una domanda di concessione di sostegno per la preparazione e l'attuazione di piani di produzione e di commercializzazione, la circostanza che, al momento della presentazione della domanda, detto Stato membro non aveva offerto la possibilità di presentare siffatta domanda, se il richiedente il sostegno di cui trattasi possa ricavare direttamente dall'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 la base giuridica per acquisire un diritto nei confronti del suo Stato membro alla concessione del sostegno in parola.

- 3) Qualora la risposta alla questione sub 2 sia che il richiedente il sostegno di cui trattasi può ricavare direttamente dall'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 la base giuridica per un diritto nei confronti del suo Stato membro alla concessione del sostegno in parola, se l'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (...), osti a che venga concesso un sostegno per la preparazione e l'attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione nel caso in cui la domanda di sostegno venga presentata dopo che il piano di produzione e di commercializzazione è stato preparato e attuato.

⁽¹⁾ GU 2014, L 149, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2013, L 354, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2013, L 347, pag. 320.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) il 12 giugno 2018 — Delfarma Sp. z o.o. / Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Causa C-387/18)

(2018/C 294/44)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Delfarma Sp. z o.o.

Resistente: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, osti ad una normativa nazionale ai sensi della quale l'autorizzazione all'immissione in commercio in uno Stato membro di un medicinale importato parallelamente non può essere concessa per il solo fatto che il medicinale oggetto di importazione parallela è stato autorizzato nello Stato membro d'esportazione come equivalente del prodotto di riferimento, cioè sulla base di una documentazione sintetica, mentre nello Stato membro d'importazione lo stesso medicinale è stato autorizzato come medicinale di riferimento, ossia sulla base di una documentazione completa, tenendo conto del fatto che la decisione di diniego viene adottata senza esaminare la sostanziale identità terapeutica di entrambi i prodotti e senza che l'autorità nazionale richieda la documentazione all'autorità competente nel paese d'esportazione, benché essa disponga di tale facoltà.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 13 giugno 2018 — Brussels Securities SA / Stato belga

(Causa C-389/18)

(2018/C 294/45)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles